

La crisi ucraina e il decimo pacchetto di sanzioni

📅 01/03/2023

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE, PROSPETTIVE

Marco Stillo

In data 25 febbraio 2023, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di aumentare ulteriormente la pressione sul governo russo e sui responsabili del protrarsi della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

In primo luogo, il pacchetto comprende diverse restrizioni alle esportazioni per un valore pari a circa 11,4 miliardi di euro¹. Più particolarmente, tali restrizioni riguardano i) tecnologie critiche e beni industriali quali, tra le altre, elettronica, veicoli speciali, componenti di macchine, pezzi di ricambio per autocarri e motori a reazione, e ii) ulteriori nuovi componenti elettronici destinati ad essere utilizzati nei sistemi d'armi russi recuperati sul campo di battaglia, tra cui droni, missili

ed elicotteri². Del pari, sono state introdotte ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano significativi introiti per la Russia, quali l'asfalto e la gomma sintetica³. Tali restrizioni riguardano importazioni per un valore pari a circa 1,3 miliardi di euro, e si aggiungono ai 90 miliardi già sanzionati che rappresentano complessivamente il 58% delle importazioni dell'Unione nel 2021.

In secondo luogo, sono state introdotte nuove restrizioni per quanto riguarda i beni dual use. Nello specifico, il Consiglio ha ampliato l'elenco di entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella sua guerra di aggressione, aggiungendovi altre 96 tra cui anche sette entità iraniane che producono velivoli militari senza equipaggio utilizzati dall'esercito

¹ Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 59I del 25.02.2023.

² Si veda il nuovo articolo 2 bis bis del Regolamento 833/2014.

³ Si veda il nuovo articolo 3 decies del Regolamento 833/2014.

russo. Il Consiglio, inoltre, ha deciso di proibire il transito attraverso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso esportati dall'Unione⁴.

In terzo luogo, al fine di affrontare la sistematica campagna internazionale di disinformazione e manipolazione delle informazioni tesa a destabilizzare gli Stati limitrofi nonché l'Unione, il Consiglio ha avviato il processo di sospensione delle licenze di radiodiffusione di RT Arabic e Sputnik Arabic in quanto sotto il controllo permanente, diretto o indiretto, del governo russo e da quest'ultimo utilizzati per le sue azioni di disinformazione e propaganda di guerra. Le misure in questione, tuttavia, non impediranno a tali organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione altre attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste.

In quarto luogo, a partire dal 27 marzo 2023, ai cittadini russi e alle persone fisiche residenti in Russia sarà vietato ricoprire cariche negli organi direttivi di infrastrutture ed entità critiche dell'Unione, in quanto l'influenza russa all'interno di tali organi potrebbe comprometterne il buon funzionamento e costituire un pericolo per la fornitura di servizi essenziali ai cittadini europei⁵.

In quinto luogo, il Consiglio ha introdotto il divieto di fornire capacità di stoccaggio del gas, ad esclusione della parte degli impianti a gas naturale liquefatto (*Liquefied natural gas*, LNG), ai cittadini russi, di modo da proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

nell'Unione ed evitare la strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas nonché i rischi di manipolazione dei mercati⁶.

In sesto luogo, il Consiglio ha deciso di introdurre nuovi obblighi di comunicazione, da un lato, per gli Stati Membri e la Commissione in merito a riserve e attività bloccate della Banca centrale di Russia⁷ e, dall'altro, per quanto riguarda i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità di cui al Regolamento 269/2014 che sono stati congelati o trasferiti poco prima del loro inserimento nell'elenco dei soggetti sanzionati⁸. Gli operatori aerei, inoltre, dovranno segnalare eventuali voli non schedati alle rispettive autorità competenti, che ne informeranno gli altri Stati Membri⁹.

Il Consiglio, infine, ha deciso di imporre misure restrittive ad altre 87 persone e 34 entità che, a vario titolo, contribuiscono al protrarsi della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina¹⁰. Più particolarmente, si tratta, tra gli altri, di i) nuovi membri del Consiglio federale della Federazione russa, ii) *leader* militari russi schierati in territori dell'Ucraina dove sono state commesse atrocità contro i civili, iii) persone responsabili di deportazioni e adozioni forzate di minori ucraini, iv) organizzazioni ed individui colpevoli di inquinare lo spazio pubblico con disinformazione, e v) attori economici in settori che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo russo o lo sostengono dal punto di vista finanziario.

⁴ Si veda il nuovo articolo 2 del Regolamento 833/2014.

⁵ Si veda il nuovo articolo 5 sexdecies del Regolamento 833/2014.


⁶ Si veda il nuovo articolo 5 septdecies del Regolamento 833/2014.

⁷ Si veda il nuovo articolo 5 bis del Regolamento 833/2014.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/426 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 59I del 25.02.2023.


⁹ Si veda il nuovo articolo 3 quinquies del Regolamento 833/2014.


¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 59I del 25.02.2023.



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com